

CACCIA. IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO LAV: STOP ALLE PRE-APERTURE IN BASILICATA, CAMPANIA, CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, MOLISE E PUGLIA

Clamoroso provvedimento del TAR Lazio che accoglie il ricorso presentato dalla LAV contro le pre-aperture della caccia. La questione aveva generato un forte dibattito a livello nazionale sulla pratica applicazione del recente decreto ministeriale in materia, che si riteneva fosse applicabile soltanto alle ZPS. Di diverso avviso ed interpretazione la linea seguita dalla LAV il cui ufficio legale, diretto da Maurizio Santoloci, in stretta sinergia con il presidente Gianluca Felicetti ed il responsabile del settore fauna Ennio Bonfanti, ha promosso i ricorsi al TAR Lazio che hanno poi avuto il successo che andiamo di seguito a documentare.

Pubblichiamo, dunque, i due comunicati stampa relativi a questo importante evento che riveste certamente una straordinaria importanza soprattutto di principio giuridico.

La Redazione – Diritto all’Ambiente

6 settembre 2006

(ANSA) - ROMA, 6 set - Sono stati accolti i ricorsi presentati dalla LAV al Tar del Lazio contro i calendari venatori che autorizzavano la pre-apertura della caccia sin dal 2 settembre e prima della terza domenica del mese. Lo rende noto la stessa Lav, aggiungendo che il tribunale amministrativo, avrebbe emesso 6 "decreti cautelari urgenti di sospensiva validi per ognuno dei calendari regionali; da oggi, quindi, la caccia dovrebbe essere sospesa in Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. L'associazione animalista sottolinea che, in base al decreto "De Castro-Pecoraro" sulla caccia del mese scorso, "ha denunciato le numerose e gravi violazioni delle normative statali e comunitarie contenute nei provvedimenti sulla pre-apertura della caccia delle 6 regioni. Le Regioni, infatti, hanno violato le prescrizioni sui tempi e sull'iter procedurale tassativamente stabiliti dalla legge statale 157/92 ed hanno illegittimamente disatteso tutti i rilievi tecnico-scientifici più rilevanti contenuti nei pareri dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS). La pre-apertura è stata autorizzata nonostante in queste settimane molte specie (fasianidi, anatidi, lepri, ecc.) si trovino ancora in riproduzione e nelle fasi di allevamento dei piccoli. Grazie ai ricorsi della LAV quindi, sono salvi milioni di animali e la caccia in queste 6 regioni potrà riaprirsi solo domenica 17 settembre".(ANSA).

Comunicato stampa LAV: GRANDE SODDISFAZIONE DELLA LAV: FERMATA MATTANZA DOVUTA A SCANDALOSA POLITICA DELLE REGIONI DI LIBERALIZZAZIONE SELVAGGIA DELLE DOPPIETTE. ORA IL PARLAMENTO CONVERTA IL DECRETO LEGGE PER IMPEDIRE OGNI DEROGA ALLE NORME UE.

Tortore, merli, colombacci, quaglie, e tanti altri animali sono salvi: **oggi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con i Decreti n. 4930, 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935, ha sospeso le pre-aperture della caccia nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia**, che illegittimamente avevano aperto la stagione venatoria tra il 2 e il 3 settembre, prima della data del 17 settembre stabilita dalla legge statale n. 157 del 1992.

La Sezione Prima del TAR Lazio, infatti, ha **accolto sia il ricorso sia la richiesta di sospensiva presentate dalla LAV**, che aveva impugnato le varie delibere regionali sulla pre-apertura, dando ragione alla LAV che, in base al **decreto-legge “De Castro-Pecoraro” sulla caccia n. 251**, era già intervenuta diffidando le Regioni a revocare i propri calendari venatori che non rispettavano il chiaro disposto dell’art.3, comma 2, del decreto: *“In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, è fatto divieto di esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre”*.

“Grazie a questa formidabile vittoria giudiziaria è stata sconfitta la scandalosa politica di liberalizzazione selvaggia attuata dalle Regioni che, abusando dei propri poteri amministrativi e legislativi, violano costantemente le normative statali e comunitarie che cercano di tutelare la fauna”, dichiara **Ennio Bonfanti, della LAV**. *“Dopo il decreto-legge ‘De Castro-Pecoraro’, ci si attendeva dalle Regioni maggiore senso di responsabilità e rispetto per gli obblighi comunitari, visto che la Commissione Europea ha già censurato le mille deroghe venatorie degli scorsi anni. Invece – prosegue Bonfanti - ancora una volta è prevalsa una gestione clientelare della caccia e sono stati emanati provvedimenti illegittimi non solo in relazione al recente decreto, totalmente ignorato, ma anche rispetto alla legge statale sulla caccia che dal 1992 è costantemente violata”*.

*“L’autorevole e chiaro pronunciamento dei Magistrati del TAR non può che servire da sprone al Governo ed al Parlamento perché si arrivi ad una conversione del Decreto-legge 251 con opportuni emendamenti che sanciscano definitivamente lo ‘stop’ a deroghe e cavilli per aggirare le disposizioni internazionali sulla tutela della fauna. – prosegue **Roberto Bennati, vicepresidente della LAV** – Questa vicenda delle pre-aperture, autorizzate a larghe mani dalle Regioni, dimostra che l’unica figura preposta a garantire la conservazione degli animali selvatici deve essere lo Stato, anche nell’interesse dalla comunità internazionale, e che le Regioni devono uniformarsi alle politiche nazionali di conservazione della fauna. Per questo chiediamo una riformulazione del decreto che rafforzi l’intervento statale a tutela della biodiversità”*.

Conclude Maurizio Santoloci, Direttore Legale delle LAV *“questo provvedimento conferma che la tendenza sostanziale alla violazione delle regole europee in materia di protezione della fauna, alla quale il nostro Paese è abituato per prassi storica, vede la naturale estinzione, e che il ricorso alle vie giudiziarie costituisce uno strumento primario nel quale tutta la LAV ha creduto fermamente e attraverso il quale intendiamo continuare la nostra azione, anche in vista di futuri eventi di questo e altro genere”*

Il TAR ha confermato il divieto di pre-aperture della caccia contenuto nel Decreto Legge n. 251 che, viceversa, dalle Regioni, dal mondo venatorio e dagli uffici ministeriali era stato interpretato in maniera non corretta e favorevole alle pre-aperture; i Giudici amministrativi, inoltre, hanno ritenuto che la caccia così anticipata viola la Direttiva 79/409/CEE (che tutela gli uccelli nella fase riproduttiva) e contrasta con la sentenza 313/2006 della Corte Costituzionale, che ribadisce i poteri esclusivi dello Stato in materia di calendario venatorio. **Ne consegue che fino al 17 settembre qualunque attività di caccia venga esercitata nelle 6 Regioni in questione, è penalmente rilevante e sanzionata ai sensi dell'art. 30, L. n. 157/1992 e del codice penale.**

6 settembre 2006